



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/LEG/cr

Roma, 27 giugno 2024

**Spett. le  
Consiglio di Disciplina  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  
Caserta**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. n. 48/2024 – Esercizio azione disciplinare nei confronti di un iscritto legale rappresentante di una società*

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 6038 del 06.05.2024), si rappresenta che è pervenuta al Consiglio di Disciplina territoriale una segnalazione contenente ipotetiche violazioni al Codice deontologico commesse da un iscritto all'Ordine nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* di Società esercente "consulenza aziendale, amministrativo gestionale, e pianificazione aziendale, servizi inerenti l'assistenza tecnica, commerciale, fiscale ed aziendale alle imprese" – cod. ATECO 70.22.09. In particolare, l'esponente denuncia la mancata restituzione integrale di scritture e documenti contabili, nonché la loro irregolare tenuta. Ciò premesso, tenuto conto che le presunte omissioni e violazioni sarebbero state commesse dall'iscritto quale l.r.p.t. di S.r.l., non STP, si chiede pertanto se il Consiglio di Disciplina sia competente ad esercitare la sua potestà disciplinare nei confronti dell'iscritto e inoltre se il Consiglio di Disciplina debba verificare autonomamente la sussistenza di eventuali possibili incompatibilità oppure limitarsi a segnalare il fatto al Consiglio dell'ordine per le valutazioni consequenziali, chiudendo il procedimento eventualmente aperto. Si osserva quanto segue.

In relazione alla prima domanda del quesito, si rappresenta che l'art. 1, comma 2, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, dispone che "Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e degli iscritti al registro del Tirocinio è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'iscritto per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità, lealtà, correttezza e decoro della professione nonché a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione"; inoltre, l'art. 3, comma 1, del citato

Regolamento stabilisce che "L'azione disciplinare è esercitata dal Consiglio di Disciplina territoriale nel cui Albo, Elenco Speciale o Registro di Tirocinio l'interessato è iscritto. Al Consiglio di Disciplina compete il potere di iniziare l'azione disciplinare nonché i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo, all'elenco speciale e nel registro del tirocinio tenuti dall'Ordine territoriale".

In base al tenore delle norme sopra indicate, si evidenzia che ciò che rileva, al fine di poter esercitare l'azione disciplinare nei confronti di un professionista, è che il medesimo sia iscritto all'Albo e che la sua condotta risulti in contrasto o in violazione di norme di leggi o regolamenti o del codice deontologico o dei doveri generali a tutela del decoro della professione.

Con riguardo alla seconda domanda del quesito, in merito alla valutazione circa la sussistenza di possibili incompatibilità, si rileva che, in tale ambito, in base alla sussistenza attuale o pregressa della causa di incompatibilità, e se la medesima sia stata o meno rimossa, vi sono i seguenti risvolti dal punto di vista procedurale:

- nel caso di causa di incompatibilità ancora in essere: dovrà rispettarsi la disciplina del "Procedimento per la valutazione delle incompatibilità", approvato con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile, in data 18/7/2003 (G.U. n. 172 del 26/7/2003), tuttora in vigore, per il quale è competente il Consiglio dell'Ordine;
- nel caso di causa di incompatibilità già rimossa: il procedimento sarà disciplinato *in toto* dagli artt. 49 e ss. del D. Lgs. n. 139/2005, per il quale è competente il Consiglio di Disciplina.

Qualora sussista un'attuale causa di incompatibilità dell'iscritto, la competenza a procedere è del Consiglio dell'Ordine. Tale procedimento può concludersi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 del suddetto Decreto:

- a) con il proscioglimento del professionista;
- b) con la cancellazione del medesimo dall'Albo, qualora non abbia provveduto a rimuovere la causa di incompatibilità.

Ciò premesso, qualora sussista un procedimento disciplinare già aperto nei confronti del professionista, ne deriva l'impossibilità di procedere con la cancellazione dell'iscritto, fino a quando non abbia avuto termine il procedimento disciplinare pendente a carico dello stesso.

Si precisa al riguardo che il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare è ricavabile dall'articolo 38 del D. Lgs. 139/2005, che non ammette il trasferimento dell'iscritto da un albo all'altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione. Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell'albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall'albo di provenienza, è di tutta evidenza che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l'iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall'albo.

F.to Il Presidente  
Elbano de Nuccio